

STATUTO

CENTRO STUDI PAUL H. APPLEBY

per l'Etica e l'Amministrazione Democratica

Via Caduti in Missione di Pace 3 — Milano

Testo integrato aggiornato — delibera dell'Assemblea straordinaria del 23/04/2026

[Sostituisce integralmente il testo statutario adottato il 10/06/2025]

TITOLO I — DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, DURATA

Art. 1 (Costituzione)

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione culturale non riconosciuta denominata:

"Centro Studi Paul H. Appleby per l'Etica e l'Amministrazione Democratica"

Di seguito, per brevità, anche «Centro Studi Appleby» o «Appleby Institute». L'Associazione è regolata dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dalle disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 2 (Carattere)

Il Centro Studi Appleby è apartitico, senza scopo di lucro, ha carattere volontario e si fonda sui principi di democrazia, trasparenza e partecipazione attiva degli associati. Gli associati sono tenuti a un comportamento corretto e conforme ai valori fondanti del Centro, ispirati al pensiero e all'opera di Paul H. Appleby.

In nessun caso l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle previste dall'art. 5, fatta eccezione per quelle a esse direttamente connesse.

Art. 3 (Sede)

Il Centro Studi Appleby ha sede legale in Milano, alla via Caduti in Missione di Pace 3. La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo, senza necessità di modifica statutaria. L'Associazione può istituire sedi operative, uffici o rappresentanze in altre località, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

Art. 5 (Finalità)

5.1 Il Centro Studi Appleby, nel rispetto dei principi costituzionali e delle convenzioni internazionali, persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere lo studio e la diffusione del pensiero di Paul H. Appleby, con particolare riferimento ai temi dell'etica pubblica, dell'amministrazione democratica e della centralità del cittadino;
- b) incentivare la ricerca, l'analisi, la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di governance pubblica, trasparenza, integrità e innovazione amministrativa;
- c) stimolare il dibattito culturale e scientifico sulla funzione pubblica quale leva di coesione sociale e presidio democratico;

- d) promuovere l'interazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni, università, enti di ricerca e operatori del settore pubblico e privato.

5.2 Il Centro Studi potrà altresì:

- e) elaborare proposte normative e policy paper;
- f) stipulare accordi di collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- g) partecipare a reti, osservatori, consorzi o altre forme associative con finalità affini o complementari;
- h) organizzare attività editoriali, convegnistiche, seminariali e didattiche coerenti con le finalità associative;
- i) curare pubblicazioni, gestire banche dati, portali e piattaforme digitali.

Art. 6 (Strumenti e attività)

6.1 Per il perseguimento delle proprie finalità, il Centro Studi Appleby potrà:

- a) organizzare corsi, seminari, masterclass, convegni e giornate di studio;
- b) realizzare studi, ricerche, pubblicazioni, periodici e collane editoriali;
- c) instaurare rapporti di partenariato con Università, Centri di Ricerca, Pubbliche Amministrazioni, Fondazioni e Organismi Internazionali;
- d) promuovere progetti finanziati, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici e privati;
- e) istituire premi, borse di studio, riconoscimenti per meriti accademici o professionali;
- f) costituire comitati scientifici o tematici, anche su base territoriale.

6.2 Tutte le attività potranno essere svolte con l'apporto volontario e gratuito dei soci, salvo rimborso delle spese documentate. L'Associazione potrà avvalersi, se del caso, di collaborazioni professionali esterne, nel rispetto del divieto di distribuzione degli utili di cui all'art. 23.

TITOLO II — SOCI

Art. 7 (Categorie di soci)

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) sostenitori;
- d) onorari.

Art. 8 (Soci fondatori)

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo e coloro che saranno riconosciuti tali con delibera del Consiglio Direttivo su richiesta motivata.

Art. 9 (Soci ordinari)

Possono essere ammessi come soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi del Centro e presentino apposita domanda al Consiglio Direttivo, corredata dalla ricevuta del versamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda; il diniego deve essere motivato per iscritto.

Art. 10 (Soci sostenitori)

10.1 Possono essere ammessi come soci sostenitori i soggetti — persone fisiche o giuridiche, enti, imprese, associazioni o fondazioni — che intendano sostenere le attività del Centro Studi mediante il versamento di una quota annuale, secondo gli scaglioni deliberati dal Consiglio Direttivo.

10.2 L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di apposita domanda scritta del soggetto interessato. Il rapporto con i soci sostenitori è disciplinato da un contratto di adesione approvato dal Consiglio Direttivo, che definisce durata, quota, benefit e condizioni di recesso.

10.3 Il Consiglio Direttivo approva, con apposita delibera, gli scaglioni di adesione, le quote e i benefit corrispondenti a ciascun livello. Gli scaglioni possono essere aggiornati annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, con comunicazione ai soci sostenitori vigenti almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto in corso.

10.4 I soci sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali. Partecipano alle iniziative del Centro Studi nei limiti e con le modalità previste dallo scaglione contrattuale.

10.5 La qualità di socio sostenitore è personale e non cedibile. In caso di cessione di azienda, fusione, trasformazione o altra vicenda modificativa del soggetto aderente, il subentro nella qualità di socio sostenitore è subordinato ad apposita delibera del Consiglio Direttivo, da adottarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'evento.

10.6 È fatto divieto ai soci sostenitori di utilizzare la qualità di membro del Centro Studi e i segni distintivi dell'Associazione per finalità estranee a quelle espressamente previste dal contratto di adesione o per attività in contrasto con le finalità statutarie.

Art. 11 (Soci onorari)

Possono essere nominati soci onorari, su proposta del Presidente e delibera del Consiglio Direttivo, personalità di comprovato merito scientifico, culturale, istituzionale o professionale coerente con le finalità dell'Associazione. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Art. 12 (Diritti e doveri degli associati)

12.1 I soci fondatori, ordinari e onorari hanno diritto di:

- a) partecipare alle assemblee;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione;
- c) proporre iniziative;
- d) esercitare il diritto di voto ove previsto.

12.2 I soci fondatori, ordinari e onorari sono tenuti a:

- a) rispettare il presente Statuto e le delibere degli organi sociali;
- b) versare le quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, alla realizzazione degli scopi associativi;
- d) mantenere un comportamento conforme ai valori del Centro Studi e non lesivo della sua immagine o interessi.

12.3 I soci sostenitori hanno diritto di ricevere i benefit previsti dal proprio scaglione contrattuale e di partecipare alle iniziative del Centro Studi nei termini e con le modalità stabilite dal contratto di adesione. Non hanno diritto di voto e non concorrono alla governance associativa.

12.4 I soci sostenitori sono tenuti a versare la quota annuale nei termini contrattuali, a rispettare il presente Statuto nelle parti applicabili e a non compiere atti lesivi dell'immagine o degli interessi del Centro Studi.

Art. 13 (Decadenza e recesso)

13.1 La qualità di socio fondatore, ordinario e onorario si perde:

- a) per dimissioni comunicate per iscritto;
- b) per decadenza automatica, in caso di mancato versamento della quota entro il primo trimestre dell'anno;

- c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di comportamenti lesivi dell'Associazione, previa contestazione scritta e assegnazione di un termine di 15 giorni per le deduzioni difensive.

13.2 Il socio decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

13.3 Per i soci sostenitori, la decadenza e il recesso sono disciplinati dal contratto di adesione. In caso di comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi del Centro Studi, o di violazione degli obblighi contrattuali e statutari, il Consiglio Direttivo può disporre la risoluzione del contratto con effetto immediato, previa contestazione scritta. Il socio sostenitore escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

TITOLO III — ORGANI

Art. 14 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Comitato Scientifico.

Art. 15 (Assemblea dei soci)

15.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e onorari in regola con il versamento della quota associativa. I soci sostenitori non partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

15.2 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante comunicazione scritta, via PEC o e-mail, con preavviso minimo di 10 giorni, indicante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora. Per le assemblee straordinarie il preavviso minimo è di 15 giorni.

15.3 Le riunioni assembleari possono svolgersi in modalità telematica, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia garantita la partecipazione simultanea alla discussione e alla votazione.

15.4 L'Assemblea, in sede ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- c) approva i programmi annuali di attività;
- d) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo.

15.5 L'Assemblea, in sede straordinaria:

- a) delibera modifiche statutarie;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 24.

15.6 L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. Per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

15.7 Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può detenere un massimo di due deleghe.

Art. 16 (Consiglio Direttivo)

16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. È composto da un numero variabile da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

16.2 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti. In caso di dimissioni o decadenza di un membro prima della scadenza, il Consiglio Direttivo può cooptare un sostituto nella prima riunione utile; il membro cooptato decade con il termine del mandato in corso.

16.3 Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

16.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in modalità telematica, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia garantita la partecipazione simultanea alla discussione. Le deliberazioni adottate in tali modalità hanno piena validità giuridica.

16.5 I membri del Consiglio Direttivo che si trovino in conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto a un determinato punto all'ordine del giorno sono tenuti a dichiararlo e ad astenersi dalla discussione e dal voto. La dichiarazione e l'astensione sono verbalizzate a cura del Segretario.

16.6 Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) delibera l'ammissione dei nuovi soci fondatori, ordinari e sostenitori;
- c) predispone i bilanci e i regolamenti interni;
- d) approva le linee strategiche dell'Associazione;
- e) nomina il Comitato Scientifico e ne definisce funzioni e durata;
- f) approva e aggiorna gli scaglioni di adesione, le quote e i benefit dei soci sostenitori;
- g) approva il contratto-tipo di iscrizione dei soci sostenitori e ogni sua successiva modifica;
- h) conferisce, ove necessario, incarichi di collaborazione o deleghe operative a soggetti terzi, nei limiti di cui all'art. 17.2.

Art. 17 (Presidente)

17.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, sovrintende all'attuazione delle delibere e coordina l'attività associativa.

17.2 Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, può conferire a soggetti terzi specifici incarichi di collaborazione o deleghe operative, senza attribuzione del potere di rappresentanza legale dell'Associazione, salvo diversa ed espressa delibera del Consiglio Direttivo che ne specifichi l'oggetto, i limiti e la durata.

17.3 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente con i medesimi poteri.

Art. 18 (Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Supporta il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario cura la tenuta dei verbali, dell'albo soci, della corrispondenza e dell'organizzazione interna. In particolare, custodisce il libro verbali, il libro soci e ogni altro registro associativo.

Il Tesoriere gestisce i fondi dell'Associazione, predispone i bilanci e conserva la documentazione contabile, nel rispetto della normativa fiscale applicabile. Risponde della regolarità contabile davanti al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Art. 20 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è organo consultivo composto da esperti e accademici designati dal Consiglio Direttivo. Supporta le attività culturali e scientifiche del Centro Studi, formula proposte e partecipa all'organizzazione degli eventi e delle pubblicazioni. I suoi componenti possono non essere soci dell'Associazione.

Art. 21 (Conflitti di interesse)

21.1 I componenti degli organi sociali sono tenuti a operare nell'esclusivo interesse del Centro Studi Appleby, astenendosi da qualsiasi atto o comportamento che possa determinare un vantaggio proprio o di terzi in contrasto con l'interesse associativo.

21.2 Chiunque sia portatore di un interesse — proprio o di soggetti terzi con cui abbia relazioni rilevanti — in conflitto con quello dell'Associazione relativamente a un atto o a una deliberazione, è tenuto a darne comunicazione agli altri componenti dell'organo deliberante e ad astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.

21.3 La violazione dell'obbligo di astensione è causa di annullabilità della deliberazione, qualora il voto del soggetto in conflitto sia risultato determinante ai fini del quorum deliberativo.

TITOLO IV — PATRIMONIO, RISORSE, SCIoglIMENTO

Art. 22 (Risorse economiche)

L'Associazione si sostiene attraverso:

- a) quote associative annuali dei soci fondatori e ordinari e quote dei soci sostenitori, secondo gli scaglioni deliberati dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- d) proventi da attività editoriali, formative e consulenziali;
- e) fondi derivanti da partecipazione a progetti finanziati;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e con il divieto di distribuzione degli utili di cui all'art. 23.

Art. 23 (Divieto di distribuzione degli utili)

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, nonché fondi, riserve o capitale, a favore degli associati, dei componenti degli organi sociali o di qualsiasi altro soggetto. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati interamente al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 24 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo — dopo la soddisfazione di eventuali debiti — è devoluto a un ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, su delibera dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 25 (Protezione dei dati personali)

Il Centro Studi Appleby, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tratta i dati personali degli associati, dei collaboratori e dei terzi che intrattengono rapporti con l'Associazione nel pieno rispetto del medesimo Regolamento e del D.lgs. 196/2003 s.m.i.

Il Consiglio Direttivo adotta le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio del trattamento, predispone le informative agli interessati e, ove

obbligatorio, il Registro delle attività di trattamento. Nomina, se del caso, un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 GDPR.

Art. 26 (Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria del 23/04/2026, sostituisce integralmente il testo precedente adottato il 10/06/2025.

Il Presidente

Dott. Alberto Culatina



Il Segretario

Giacomo Fonterico



Milano, 23/04/2026